Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 maggio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1953, n. **1190.**

Approvazione di alcune modificazioni dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, con sede in Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1949, n. 763, con il quale il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, con sede in Forlì, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Viste le deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria dei delegati dell'ente suddetto, in data 28 giugno e 13 dicembre 1952, con cui si apportano alcune modificazioni statutarie;

Vista l'istanza 25 luglio 1952, con la quale il Consorzio citato chiede l'approvazione delle modificazioni stesse;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 20 maggio 1953, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 10, 14, 17, 24, 25, 32, 45, 46 e 52, nonchè l'aggiunta dell'art. 13, dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, con sede in Forlì, deliberate dall'assemblea dei delegati in data 28 giugno e 13 dicembre 1952, del seguente tenore:

Art. 10. — Alla lettera *g*) è aggiunto: « In via eccezionale il Consiglio d'amministrazione può ammettere cooperative non aderenti alla Federazione provinciale delle cooperative di Forlì, dietro benestare della Federazione medesima ».

Art. 13 (aggiunto). — Sono organi del Consorzio
a) l'assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il Collegio dei sindaci;
f) il Collegio dei probiviri.

Articoli 14 e 25. — L'ultima parte e l'ultimo comma sono così modificati: « Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili ».

Art. 17. — Nel primo capoverso la parola « maggio » è sostituita con quella di « marzo ».

Art. 24. — Il secondo comma è così modificato: « Esso si compone di tredici membri i quali eleggono fra di essi il presidente e il vice presidente ».

Art. 32. — La seconda parte è così modificata: « I poteri del Comitato esecutivo sono i seguenti:

a) deliberare ordinariamente per le offerte alle gare di appalto;

b) fissare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio di amministrazione;

c) deliberare su quanto di ordinaria amministrazione a richiesta del presidente o del direttore. In ogni caso le deliberazioni prese verranno sottoposte alla ratifica del successivo Consiglio di amministrazione ».

Art. 45. — Il primo periodo è modificato come segue: « L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ».

Art. 46. — I paragrafi *d*) ed *e*) sono sostituiti così:

d) il 20 % al fondo per l'incremento della cooperazione di produzione e lavoro fra le classi lavoratrici e per scopi mutualistici fra le cooperative consorziate ».

Art. 52. — E' sostituito con quest'altro:

« Compiuta la liquidazione, l'attivo netto risultante, dopo di aver rimborsato le quote effettivamente versate dalle cooperative consorziate, sarà devoluto a scopi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1953

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 20. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. **1191.**

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente manifestazioni artistico-culturali « Città di Gorizia », con sede in Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda del prof. Di Giannantonio Mario per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente manifestazioni artistico-culturali « Città di Gorizia », con sede in Gorizia;

Visto l'atto rep. n. 3444, fasc. n. 1054, del 29 settembre 1951, del notaio Staffuzza Bruno del Collegio notarile di Gorizia, relativo alla costituzione dell'Ente;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto l'art. 12 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente manifestazioni artistico-culturali « Città di Gorizia », con sede in Gorizia.

Art. 2.

E' approvato lo statuto composto di ventitrè articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. **1192**.

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un legato.

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Torino viene autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 in contanti, disposto in suo favore dal prof. Giuseppe Vicarelli con testamento olografo 14 novembre 1943, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Premio Vicarelli » e da conferirsi, ogni tre anni, all'autore della migliore monografia in lingua italiana, pubblicata nel triennio su argomenti obbligatoriamente attinenti al tema « Lavoro e Maternità ».

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 177. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. **1193**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di via A. Saffi, in Forlì.

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di via A. Saffi, in Forlì, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. **1194**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lodi.

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lodi, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 140. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. **1195**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ariano Irpino (Avellino).

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ariano Irpino (Avellino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 142. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. **1196**.

Erezione in ente morale della Scuola media statale « G. Pascoli », via Oratorio della Pace, in Messina.

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli », via Oratorio della Pace, in Messina, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. **179**.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, n. 519 e con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, n. 271;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del Corpo accademico, dei professori incaricati, dei liberi docenti e degli studenti ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati totalmente o parzialmente dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere con deliberazione del Consiglio di amministrazione in conformità delle norme contenute nella legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Per l'esame di laurea il candidato dovrà presentare:

a) una dissertazione scritta svolta sopra un tema comunicato in precedenza e approvato dal professore della materia;

b) due altri temi, scelti in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta, e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Gli argomenti della dissertazione scritta e quelli dei temi orali debbono essere tratti dagli insegnamenti impartiti nella Facoltà.

La dissertazione deve essere presentata alla Segreteria, in triplice copia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esame, con la indicazione dei titoli dei temi orali.

Due copie della dissertazione debbono essere assegnate dal preside della Facoltà a due professori; relatore è il professore della materia ».

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Per l'iscrizione degli studenti che passano da uno ad altro corso di laurea e per coloro che siano forniti di altra laurea o diploma, decide, caso per caso, il Consiglio di Facoltà ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 180.

Modificazioni dello statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con i regi decreti 26 marzo 1942, n. 352 e 24 ottobre 1942, n. 1848;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

7) « Storia della lingua italiana;

8) Letteratura nord-americana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 31. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 181.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613;

1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483; 11 marzo 1953, n. 573 e 11 marzo 1953, n. 576;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza i tre seguenti Istituti:

Istituto giuridico;
Laboratorio di economia politica;
Istituto di scienze politiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 182.

Modificazioni dello statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 30 marzo 1939, n. 1001, e modificato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459 e con decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 1310; 12 maggio 1953, n. 548 e 25 agosto 1953, n. 786;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del predetto Istituto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 43, relativo alla scuola di perfezionamento in studi e scienze coloniali, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla scuola pagano le tasse, soprattasse e contributi nella misura determinata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà.

La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 30. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1954.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1954.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 22 ottobre 1953, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1954 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1954.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1954

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1954
Registro n. 7 Lavoro e previdenza, foglio n. 345. — BAGNOLI

TABELLA *A.*

Sulle tasse di iscrizione e di voltura indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza.

a) Generatori fissi:		
fino a 25 m²	L.	1.950
da 25 a 100 m²	»	3.150
da 100 a 500 m²	»	3.900
da 500 a 1000 m²	»	5.450
oltre 1000 m²	»	7.800
b) Semifissi, locomobili	»	1.300
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	»	550
d) Forni, gassogeni	»	3.150
e) Motrici, termosifoni	»	1.300

Paragr. *B*) Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori fissi:		
fino a 25 m²	L.	400
da 25 a 100 m²	»	650
da 100 a 500 m²	»	900
da 500 a 1000 m²	»	1.200
oltre 1000 m²	»	1.550
b) Semifissi, locomobili	»	400
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	»	250
d) Forni, gassogeni	»	650
e) Motrici, termosifoni	»	400

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto. Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B.*

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) Geratori (1).

a) Generatori fissi:		
1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):		
fino a 25 m²	L.	4.550
oltre 25 fino a 100 m²	»	6.250
oltre 100 fino a 200 m²	»	7.700
oltre 200 fino a 300 m²	»	9.400
2) oltre 300 m² di superficie riscaldata con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):		
oltre 300 fino a 400 m²	L.	11.350
oltre 400 fino a 500 m²	»	13.550
oltre 500 fino a 600 m²	»	15.950
oltre 600 fino a 700 m²	»	18.600
oltre 700 fino a 800 m²	»	21.450
oltre 800 fino a 900 m²	»	24.700
oltre 900 fino a 1000 m²	»	27.950
oltre 1000 m²	»	31.200
3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:		
con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	L.	13.550
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	»	15.950
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	»	18.600
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	»	21.450
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	»	24.700
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	»	27.950
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	»	31.250
b) Generatori semifissi:		
fino a 25 m²	»	3.000
oltre 25 fino a 100 m²	»	6.000
oltre i 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione, di	»	1.550

---

(1) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, *agli effetti della tariffa*, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

c) Locomobili:

agricole (1) fino a 25 m²	L. 2.500
oltre 25 m²	» 5.600
industriali, fino a 25 m²	» 3.650
oltre 25 m²	» 6.900
d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	» 1.450
e) Generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 2.850
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	» 900

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L. 1.250
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 3.150
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.700
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 6.750
oltre 25000 litri	» 9.000

2) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	L. 2.200
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di	» 350
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	» 175

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4) (5) (6):

fino a 300 litri di capacità totale	» 700
oltre 300 fino a 1000 litri	» 1.300
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 2.100
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 3.100
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 4.700
oltre 25000 litri	» 6.500

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lettera *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

per ogni apparecchio	L. 200
per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati tutti nello stesso stabilimento	» 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II.

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Sono assimilati a questi recipienti gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza al regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(5) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote annue sono ridotte del 30%.

(6) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25%;

dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50%;

dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75%. Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità.

TABELLA C.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. *a*, ultima parte, e art. 27 dello statuto della A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (1)

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

Paragr. 1°) Generatori:

a) Generatori fissi:

fino a 25 m² di superficie riscaldata	L. 7.300
oltre 25 fino a 100 m²	» 10.000
oltre 100 fino a 200 m²	» 12.300
oltre 200 fino a 300 m²	» 15.050
oltre 300 fino a 400 m²	» 18.150
oltre 400 fino a 500 m²	» 21.700
oltre 500 fino a 600 m²	» 25.500
oltre 600 fino a 700 m²	» 29.750
oltre 700 fino a 800 m²	» 34.300
oltre 800 fino a 900 m²	» 39.500
oltre 900 fino a 1000 m²	» 44.700
oltre 1000 m²	» 49.900

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	» 4.800
oltre 25 fino a 100 m²	» 9.600
oltre 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione di	» 2.500
c) Locomobili:	
fino a 25 m²	» 5.850
oltre 25 m²	» 11.050
d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	» 2.300
e) Generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri	» 3.350
oltre 1000 fino a 3000 litri	» 4.550
oltre 3000 litri, per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.450

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

fino a 300 litri di capacità	» 2.000
oltre 300 fino a 1000 litri	» 3.350
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 5.050
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 7.500
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 10.800
oltre 25000 litri	» 14.400

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

fino a 300 litri di capacità totale	» 1.100
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 3.350
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.950
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 7.500
oltre 25000 litri	» 10.400

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella *B*, tariffa I.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e il 4° apparecchio, di superficie non superiore a 1 m² di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25%;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50%;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75% (2).

(1) Valgono la nota n. 2, seconda colonna, della pagina precedente e le note numeri 2, 3 e 4, prima colonna, di questa pagina.

(2) Le riduzioni come sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche o prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tariffa, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

Paragr. 1°) Generatori (2):

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 25 m²	L. 5.900
oltre 25 fino a 100 m²	» 8.150
oltre 100 fino a 200 m²	» 10.000
oltre 200 fino a 300 m²	» 12.200

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	L. 14.750
oltre 400 fino a 500 m²	» 17.600
oltre 500 fino a 600 m²	» 20.750
oltre 600 fino a 700 m²	» 24.200
oltre 700 fino a 800 m²	» 27.900
oltre 800 fino a 900 m²	» 32.100
oltre 900 fino a 1000 m²	» 36.350
oltre 1000 m²	» 40.550

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora

con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	L. 17.600
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 20.750
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 24.200
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 27.900
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	L. 32.100
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	» 36.350
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	» 40.550

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	» 3.900
oltre 25 fino a 100 m²	» 7.800
oltre 100 m² si applica un incremento fisso per ogni 100 m² o frazione di	» 2.000

c) Locomobili:

agricole (1), fino a 25 m²	» 3.250
oltre 25 m²	» 7.300
industriali, fino a 25 m²	» 4.750
oltre 25 m²	» 9.000

d) Macchine da caffè e piccoli generatori:

fino a 1 m²	» 1.900

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 2.750
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 3.700
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.150

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L. 1.650
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.750
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 4.100
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 6.100
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 8.800
oltre 25000 litri	» 11.700

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a due corpi	L. 2.850
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di	» 450
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	» 250

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4):

fino a 300 litri di capacità totale	» 900
oltre 300 fino a 1000 litri	» 1.700
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 2.750
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.050
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 6.100
oltre 25000 litri	» 8.450

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per 1 o 2 verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento), se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25%.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 20%.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente, con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove, effettuate oltre quelle di normale scadenza in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60 lett. *c*) del regolamento;

b) le visite per riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25%.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta, e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Valgono le note nn. 4 e 5, prima colonna a pagina 1479.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattisi di verifica di 1° impianto ed apparecchio proveniente dall'estero o di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento (certificati di prove degli enti collaudatori esteri autorizzati, disegni quotati del costruttore o riparatore), è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

TARIFFA III

Visite d'accertamento di demolizione o di modificazione di uso.

(Articoli 46, lett. *g* e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio visitato, il consortista deve corrispondere all'Associazione:

generatori fino a 25 m²	L. 1.300
generatori oltre 25 m²	» 1.950
recipienti	» 650
macchine da caffè	» 250
apparecchi esonerati	» 250

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50%, quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. *A*) Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole, bidoni per propano e butano):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente	L. 12
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	» 15
oltre 5 litri di capacità:	
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	» 100
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	» 63
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	» 38
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente	» 19

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente	L. 10
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	» 12
oltre 5 litri di capacità:	
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	» 80
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	» 50
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	» 30
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente	» 15

3) Contribuzione minima.

La contribuzione minima sia per le visite di costruzione che per quelle di revisione previste dai numeri 1) e 2) del presente paragrafo *A*) e pari a L. 6000 per una giornata di lavoro (1) oppure a L. 3000 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1500 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

4) Prove ed indagini speciali.

Qualora in aggiunta alle visite di costruzione o di revisione debbasi procedere, *in altra giornata*, a prove e indagini speciali, (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta in aggiunta alle contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) e eventualmente, 3) del precedente paragrafo *A*), la contribuzione minima prevista dal precedente n. 3).

Quando le prove e indagini speciali siano eseguite nella stessa giornata in cui si effettuano le visite di costruzione o di revisione, sono dovute soltanto le contribuzioni di cui al numero 1) e 2) e, eventualmente 3).

Paragr. *B*) Bidoni per ossigeno terapeutico; recipienti trasportabili per acqua gassata.

Si applica la tariffa di L. 330 per ogni recipiente fino al n. 4 e di L. 130 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

Paragr. *C*) Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari	L. 1.500

TARIFFA V

Prove di materiali

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (2).

Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche presso le officine costruttrici o riparatrici (3):

per una intiera giornata di lavoro (1)	L. 6.000
per mezza giornata di lavoro (4)	» 3.000

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione (5):

per ogni bollo di prova	L. 200
per ogni libretto matricolare	» 500
per ogni libretto di continuazione	» 250
per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica	» 400
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore (oltre il rimborso della prescritta marca di bollo)	» 250

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

---

(1) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(2) Vedi nota 1, prima colonna, di questa pagina.

(3) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(4) Salvo riduzione a L. 1500, quando si sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

(5) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25%;
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50%;
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75%.

TABELLA *D*.

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15%

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4° e 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

a) per una motrice fissa . . . . . L. 800
b) per un forno da calce . . . . » 900
c) per una fornace da laterizi . . . » 1.050
d) per un generatore di vapore . . » 1.300
e) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 1.550
f) impianti di riscaldamento . . » 1.550
g) per ogni altro impianto termico . . . » 1.550
h) per un forno da cemento » 1.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . . » 1.950
a camere contigue ed a galleria . . » 3.650
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno a gassogeno separato » 1.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 2.600
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 2.600

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati dalla stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50%.

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15%

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

a) per una motrice fissa L. 1.200
b) per un forno da calce . » 1.350
c) per una fornace da laterizi . » 1.600
d) per un generatore di vapore . . » 1.950
e) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 2.350
f) impianti di riscaldamento » 2.350
g) per ogni altro impianto termico » 2.350
h) per un forno da cemento » 2.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . » 2.950
a camere contigue ed a galleria » 5.500
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . » 2.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria metallurgica, o per ogni forno o gassogeno separato L. 3.900
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 3.900

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50%, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intiera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente *tariffa* esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve:

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1945, n. 722 — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:
a) per ogni operatore e per ogni giorno L. 6.000
b) per analisi del combustibile (1) » 3.500
c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10% delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50% quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

TARIFFA III

Libretti matricolari Dichiarazione di esonero Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari Dichiarazione di esonero:
Il consortista deve all'Associazione:
per ogni libretto matricolare . L. 500
per ogni libretto di continuazione . » 250
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico » 400
(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazione di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica, il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 4000 che viene ridotta a L. 2000 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

---

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TABELLA *F*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

Qualora, nel corso dell'anno, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che si siano verificate variazioni maggiori del 10% sui prezzi correnti dei materiali e delle materie prime necessarie per l'esecuzione delle operazioni, prove e prestazioni contemplate nelle tariffe I e II della presente tabella, le variazioni percentuali accertate saranno applicate sul 60 % delle contribuzioni previste dalla tabella stessa.

L'applicazione delle variazioni di cui al precedente capoverso sarà disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TARIFFA I

Operazioni e prove del Laboratorio fisico (Centro termotecnico sperimentale)

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Prove sui materiali metallici:

taglio alla sega di lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:	
fino a 10 mm. di spessore	L. 200
da 10 a 15 mm. di spessore	» 250
da 15 a 20 mm. di spessore	» 350
da 20 a 25 mm. di spessore	» 500
da 25 a 30 mm. di spessore	» 550
da 30 a 35 mm di spessore	» 650
da 35 a 40 mm. di spessore	» 700
oltre 40 mm. di spessore	» 800
confezione di una provetta di trazione piatta	» 800
confezione di una provetta di trazione cilindrica	» 1.000
confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	» 2.000
confezione di una provetta di resilienza	» 500
confezione di una provetta di piega	» 250
confezione di una provetta di schiacciamento	» 250
prova di trazione ordinaria (rottura, snervamento, allungamento, strizione)	» 800
prova di resilienza	» 250
prova di piegamento a freddo	» 400
prova di schiacciamento	» 400
prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° e raffreddata in acqua a 28° C.	» 700
prova di durezza Brinell o Rockell	» 200
prova di imbottitura su lamierini (fino a 4 mm. di spessore)	» 500
prova speciale di trazione a caldo (per temperature fino a 900° C)	» 3.500
prova speciale di trazione (limite elastico)	» 2.500
prova speciale di trazione a caldo con determinazione del limite elastico (per temperature fino a 900° C)	» 5.000
prova limite di viscosità (per temperature fino a 900° C)	» 10.000
preparazione campioni per l'esame microscopico e macroscopico	» 800
esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	» 2.500
esame miscroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	» 3.000
esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	» 2.700
esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	» 3.500
fotografia diretta (una copia)	» 1.000
per ogni copia in più	» 300
analisi spettrografica qualitativa	» 4.000
analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	» 2.500
ricottura	» 2.000
trattamento termico (tempera e rinvenimento)	» 2.000
indagine strutturale con raggi Rontgen (Debye-Cheerrer): ognuna	» 3.500

Paragr. *B*) Operazioni di taratura:

taratura delle coppie termoelettriche:	
con il sistema di confronto con coppia campione:	
per ogni punto	L. 500
con il sistema di metalli fusi (per coppie campione:	
per ogni punto	» 2.000
taratura di strumenti elettrici di misura:	
voltmetri (per tensione alternata fino a 600 V.):	
per ogni punto	» 350
wattmetri (per tensione alternata fino a 600 V. e intensità fino a 10 amp.):	
per ogni punto	» 500
amperometri (intensità correnti alternate fino a 10 amp.):	
per ogni punto	» 350
taratura dei manometri e vacuometri:	
manometri di precisione taratura su 5 punti:	
per pressioni fino a kg/cm² 25	» 800
per pressioni fino a kg/cm² 50	» 1.100
per pressioni oltre kg/cm² 50	» 1.300
vacuometri	» 800
manometri dell'industria taratura su 4 punti:	
per pressioni fino a kg/cm² 20	» 400
per pressioni fino a kg/cm² 50	» 650
pre pressioni oltre kg/cm² 50	» 800
vacuometri	» 400
per quanto riguarda la taratura dei piccoli manometri per alte pressioni, come quelli montati sui recipienti di gas compressi, i compensi sono così stabiliti:	
per pressioni fino a kg./cm² 150	» 250
per pressioni oltre kg/cm² 150	» 400
per i manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a kg./cm² 5), non menzionati nella tariffa su riportata, sarà applicata la quota unica di	» 250
manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti:	
per i manometri e vacuometri inviati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo, saranno applicate le seguenti tariffe ridotte:	
manometri per pressioni fino a kg./cm² 5	» 150
manometri per pressioni fino a kg./cm² 20	» 250
manometri per pressioni fino a kg./cm² 50	» 350
manometri per pressioni oltre kg./cm² 50	» 500
vacuometri	» 250
piccoli manometri come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi:	
per pressioni fino a kg./cm² 150	» 150
per pressioni oltre kg./cm² 150	» 250

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico.

Per ognuna delle operazioni contemplate dalla presente tariffa il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Analisi dei combustibili solidi:

determinazione dell'umidità	L. 500
determinazione delle ceneri	» 600
determinazione delle sostanze volatili e carbonio fisso	» 500
determinazione del potere calorifico superiore (Malher)	» 1.200
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione	» 400
tutte le precedenti determinazioni (analisi immediata)	» 3.000
determinazione del solo idrogeno	» 3.000
determinazione del carbonio	» 3.000
determinazione dell'idrogeno e del carbonio	» 4.000
determinazione dell'azoto	» 1.500
determinazione dello zolfo	» 1.600
analisi elementare, cioè: determinazione della umidità, ceneri, idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico (Malher)	» 6.000
determinazione della finezza di macinazione (due setacci)	» 600

Paragr. *B*) Analisi dei residui solidi della combustione:
- determinazione del carbonio incombusto L. 600
- determinazione della temperatura di rammollimento di fluidità delle ceneri » 2.000

Paragr. *C*) Analisi dei combustibili e olii lubrificanti:
- determinazione del peso specifico L. 300
- determinazione della temperatura d'infiammabilità » 800
- determinazione della viscosità » 500
- determinazione del potere calorifico superiore (Malher) » 1.200
- determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione » 400
- tutte le precedenti determinazioni » 3.000
- determinazione della temperatura di accensione » 800
- determinazione della temperatura di congelamento » 600
- distillazione frazionata » 1.200
- determinazione dell'umidità » 600
- determinazione delle ceneri » 600
- determinazione dell'acidità o alcalinità » 600
- determinazione dell'idrogeno, del carbonio, dello azoto, dello zolfo:
  - per ciascuna determinazione come per i combustibili solidi
- analisi elementare, cioè: determinazione dello idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico superiore (Malher) L. 5.000

Paragr. *D*) Analisi dei combustibili gassosi:
- analisi completa con indicazione del potere calorifico superiore e inferiore L. 2.000
- determinazione sperimentale del potere calorifico » 1.200
- determinazione della gasolina nei gas naturali » 2.000

Paragr. *E*) Analisi delle acque industriali:
- determinazione del residuo fisso L. 800
- determinazione della durezza con indicazione della quantità di soda per la correzione » 600
- determinazione potenziometrica del PH » 600

Paragr. *F*) Analisi qualitative:
- fino a 5 elementi L. 1.000
- per ogni elemento in più » 200

Paragr. *G*) Analisi quantitative:
- determinazioni gramimetriche, ognuna L. 800
- determinazioni volumetriche, ognuna » 600
- determinazioni calorimetriche, ognuna » 600

Paragr. *H*) Analisi varie:
- determinazione dell'umidità L. 500
- determinazione dell'acqua combinata (calcari, calci, cementi) » 800
- determinazione dell'anidride carbonica (calcari, calci, cementi) » 600
- determinazione della calce libera nei cementi » 800

TARIFFA III

Verifiche, prove e servizi speciali

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*) il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e di missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo; nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto — maggiorato del 30 % — e ciò a compenso della protratta inutilizzabilità del tecnico per i servizi istituzionale dell'Associazione.

Paragr. *A*) Prove all'indicatore e al freno:

a) prove all'indicatore su motrici a vapore, a gas e a olii pesanti per determinare il lavoro assorbito dallo stabilimento o dalle sue diverse sezioni, e per la ricerca del modo di funzionare della distribuzione:
- sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
  - per motori a uno o due cilindri L. 3.750
  - per motori a tre cilindri » 5.600
  - per motori a quattro cilindri » 7.500
- per ogni determinazione parziale di lavoro oltre le prime due:
  - per motori a uno o due cilindri L. 380
  - per motori a tre o a quattro cilindri » 560

b) prove al freno: sono dovute le contribuzioni seguenti:
- per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000
- per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 5.000

Paragr. *B*) Prove di rendimento e di consumo:

a) prove di rendimento su generatori di vapore, per conoscerne le condizioni di funzionamento e la resa, e suggerire eventuali migliorie:

b) prove complete di rendimento e di consumo su impianti di generatori, motrici e impianti termici di qualsiasi specie:
- sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
  - per la montatura e la smontatura degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari:
    - per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000
    - per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 5.000

Queste tariffe vengono tutte raddoppiate quando trattisi di prove collaudo.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e per la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove, il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista compenserà l'Associazione solo delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Il tecnico, che dirige le prove, deve essere libero di poterle continuare anche oltre due giorni, se così egli giudica necessario per l'attendibilità delle prove medesime.

Paragr. *C*) Presa di campione di un combustibile:

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 3000 e di L. 6000 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata ad una giornata intiera di lavoro. La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. *D*) - Verifiche e prove extra regolamentari:

a) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* tariffa I, ridotta del 30 %.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio — le quote uniche di L. 800 per i generatori di vapore e L. 200 per i recipienti.

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

Per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

TARIFFA IV

Prestazioni speciali

Paragr. *A*) Nolo di strumenti di controllo:
- per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di L. 3.750
- per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 380

per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di L. 380
la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:
per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di » 150

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono alla Associazione, anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. B) Redazione dei disegni:
sono dovuti i compensi sotto stabiliti:
per disegni delle murature per un generatore:
di non oltre 50 m² L. 3.750
di oltre 50 m² e sino a 100 m² » 4.700
di oltre 100 m² e fino a 500 m² » 5.600
di oltre 500 m² » 7.500
se con surriscaldatore, in più il 20% delle quote precedenti;
se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70% delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc., richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 3500 al giorno.

Per schizzo locali:
per locali contenenti caldaie semifisse fino a 25 m² di superficie riscaldata L. 500
per locali contenenti caldaie semifisse oltre 25 m² e caldaie fisse » 1.000
per disegno in doppio esemplare da eseguirsi d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchio a pressione (art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):
se di generatori fissi: per ogni generatore » 2.000
se di generatori semifissi, locomobili, oppure di recipienti, per ogni apparecchio » 1.000

Il Ministro per il lavoro e previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

(2014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 7 maggio 1954:

Marazzita Fortunato, notaio residente nel comune di Palmi, è trasferito nel comune di Venezia;

Lugli Bolver, notaio residente nel comune di Medolla, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Venezia.

(2256)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1954 è stato annullato — a seguito di accoglimento del ricorso al Consiglio di Stato prodotto dall'avv. Enrico Buosi — il decreto Presidenziale 3 febbraio 1951, relativo allo scioglimento dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova e alla nomina di un commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso.

(2258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	633,25
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,77	633 —
» Milano	624,80	632,75
» Napoli	624,80	633,30
» Palermo	—	—
» Roma	624,77	633 —
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,82	633,50

Media dei titoli del 14 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,325
Id. 3,50 % 1902	63,30
Id. 3 % lordo	81,10
Id. 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,425
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,78
1 dollaro canadese » 632,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta Mod. 243 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio postale di Gela — Intestazione: Gioffrè Rosa Margherita fu Santi, vedova Racalbuto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita: L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 22 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Stagi Lorenzo fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3 % (1861) — Rendita: L. 3.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 5 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Incollu Elvira fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 713 — Data: 30 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Matranga Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita: L. 273.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 11 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pocaterra Mario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1961) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 18 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Magarò Eugenio di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902) — Rendita: L. 252.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4547 — Data: 1° febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Luigi di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6972 — Data: 4 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Luigi di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 — Data: 7 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Luigi di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione Redimibile - Consolidato — Capitale complessivo L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Iagnocco Leo fu Primo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 24 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Banco di Santo Spirito succursale Latina — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 20.000.

A termine dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(2247)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	476493	311,50	Rossini *Itala* ed Ornella fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Pozzetti Bambina fu Martino vedova Rossini, dom. a Rebbio (Como).	Rossini *Italo* ed Ornella fu Luigi, ecc. come contro.
Id.	476494	98 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Pozzetti Bambina fu Martino.	Come sopra con usufrutto vitalizio a favore di Pozzetti Bambina fu Martino.
Rendita 5 % (1935)	5143	2.890 —	Di Lorenzo Emma di Floristano moglie di Beaux *Maurice*, dom. in Milano, con vincolo dotale.	Di Lorenzo Emma di Floristano moglie di Beaux *Carlo Maurizio*, dom. in Milano, con vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	398836	500,50	Fornario Anna di Giuseppe moglie di Di Leo *Raffaele* fu Francesco Paolo, dom. a Trinitapoli (Foggia), con vincolo dotale.	Fornario Anna di Giuseppe moglie di Di Leo *Angelo Raffaele*, ecc. come contro.
Id.	258745	350 —	*Ferrario* Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrari* Enrichetta di Luigi vedova *Ferrario*, dom. in Abbiategrasso (Milano).	*Ferrari* Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrario* Enrichetta di Luigi vedova *Ferrari*, dom. in Abbiategrasso (Milano).
Id.	258744	350 —	*Ferrario* Erina fu Pietro, minore ecc., come sopra.	*Ferrari* Erina fu Pietro, minore ecc., come sopra.
Id.	20426	3.643,50	Nervo Enrichetta fu Pietro moglie di Ghidini *Ferdinando*, dom. in Torino, vincolata per dote.	Nervo Enrichetta fu Pietro moglie di Ghidini *Giuseppe Ferdinando*, dom. in Torino, vincolata per dote.
Id.	431409	210 —	Albonico Natale fu *Carlo*, dom. a Como, ipotecata per cauzione esattoriale.	Albonico Natale fu *Paolo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1908)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di undici borse di studio per tirocinio di perfezionamento di medici chirurghi nella lotta contro la tubercolosi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto commissariale in data 16 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1953, registro n. 84 Presidenza, foglio n. 162, con il quale veniva bandito un concorso per il conferimento di undici borse di studio, una per l'estero di L. 400.000 e dieci per l'Italia di L. 100.000 per tirocinio di perfezionamento di medici chirurghi nella lotta contro la tubercolosi;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 31 ottobre 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1937, *registro n. 12 Interno, foglio n. 253, contenente norme per la* concessione di borse per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e il cancro;

Visto il decreto commissariale in data 20 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 46 Presidenza, foglio n. 8, nonchè il decreto commissariale 8 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1953, registro n. 79 Presidenza, foglio n. 239, contenenti modifiche alle norme di concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 282-*d*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, che stabilisce i compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 12 luglio 1945, n. 417, circa l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato medesimo;

Decreta:

1. — La Commissione giudicatrice del concorso succitato è costituita come segue:

Presidente:

Biancorosso dott. Rodolfo, segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Membri:

Grisolia dott. Massimo, capo dell'Ufficio centrale dei servizi di medicina sociale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Chiarotti prof. dott. Cesare, capo della Divisione tecnica per la lotta contro la tubercolosi presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Omodei Zorini prof. dott. Attilio, professore ordinario di tisiologia presso l'Università degli studi di Roma;

Puntoni prof. dott. Vittorio, professore ordinario di igiene presso l'Università degli studi di Roma.

Segretario:

Scrofani dott. Carmelo, dipendente di gruppo *A* R.S.T. in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

2. — Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1954
Registro n. 90 *Presidenza, foglio n.* 352

(2250)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Sambiase (Catanzaro).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 novembre 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Sambiase (Catanzaro);

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Sambiase (Catanzaro), nell'ordine appresso indicato:

1.	Puja Francesco	punti	83,76	su 132
2.	Magnanelli Marsilio	»	79,94	»
3.	Trapuzzano Alfonso	»	79,06	»
4.	Petrillo dott. Alfonso	»	78,93	»
5.	Sossi Pasquale	»	78,66	»
6.	Milella dott. Michele	»	76,72	»
7.	Di Pietro dott. Alfio	»	76,27	»
8.	Vitale Angelo	»	75 —	»
9.	Mastrangelo Domenico	»	74,80	»
10.	Di Tizio Marino	»	74,66	»
11.	Falconio dott. Diomede Siro	»	73,20	»
12.	Citarelli dott. Raffaele	»	72 —	»
13.	Tarabini dott. Ludovico	»	70,45	»
14.	Stelvi dott. Albino	»	70 —	»
15.	Fornaciari dott. Raoul	»	69,98	»
16.	Caimmi dott. Luigi	»	69,60	»
17.	Graziani dott. Marcello	»	69,52	»
18.	Rotondaro dott. Vincenzo	»	69,48	»
19.	La Sala Luigi	»	67 —	»
20.	Mammini Domenico	»	65,66	»
21.	Barbi Egidio	»	65 —	»
22.	Sodaro dott. Francesco	»	64,17	»
23.	Uasone dott. Edoardo	»	62,64	»
24.	Santarella dott. Francesco	»	60,45	»
25.	Albano Benedetto	»	57,69	»
26.	Simeone dott. Mariangelo	»	57,36	»
27.	Scandaliato dott. Gaspare	»	56,63	»
28.	Strianese Carmine	»	54,83	»
29.	Bellizzi Alessandro	»	51 —	»
30.	De Fina Rocco	»	49,83	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il Ministro: RUSSO

(2251)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a trentasei posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo al registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate col regio decreto 11 aprile 1940, n. 278 e col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale n. 00/29391 del 23 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio successivo al registro n. 4 Monopoli, foglio n. 359, col quale è stato indetto un concorso per esami a trentasei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato;

Visti i decreti Ministeriali n. 00/37555 dell'11 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese al registro n. 10 Monopoli, foglio n. 52, n. 00/38702 del 18 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 successivo al registro n. 11 Monopoli, foglio n. 148 e n. 00/20868 del 22 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 detti al registro n. 3 Monopoli, foglio n. 233, relativi alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il risultato degli esami, come dai verbali rassegnati dalla Commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a trentasei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale n. 00/29391 del 23 giugno 1953, citato nelle premesse:

Cognome, nome e paternità	Media voti prove scritte	Voto prova orale	1/30 voto prova lingue	Somma dei voti
1. Valenza Vincenzo di Calogero	8,916	9 —	—	17,916
2. Morzilli Sergio di Fernando	9,416	8 —	—	17,416
3. Pisciotta Alfonso di Alberto	7,416	8,500	—	15,916
4. Canu Giovanni di Antonio	7,916	7,800	—	15,716
5. Montorsi Mario di Giuseppe	7,916	7,750	—	15,666
6. Pigliasco Vincenzo di Salvatore	8,416	7 —	—	15,416
7. Aloisi Enzo di Giulio	7,666	6,500	0,532	14,698
8. Mancini Luciano di Gino	7,333	7,250	—	14,583
9. Del Gobbo Pietro di Giuseppe	7,333	7 —	—	14,333
10. Magliulo Luigi di Nicola	7,500	6,500	—	14 —
11. Senatore Rosario di Pasquale	7,750	6 —	—	13,750
12. Poli Cornelio di Lipo	7,166	6,250	0,300	13,716
13. Gizzarelli Luigi di Nicola	7,666	6 —	—	13,666
14. Viti Franco di Guido	7,583	6 —	—	13,583
15. Scocchera Francesco di Loreto Giacomo	7,416	6 —	—	13,416
16. Bovis Mario fu Teramo Silvio	7,250	6 —	—	13,250

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente:

1. Valenza dott. Vincenzo di Calogero;
2. Morzilli dott. Sergio di Fernando;
3. Pisciotta dott. Alfonso di Alberto;
4. Canu dott. Giovanni di Antonio;
5. Montorsi dott. Mario di Giuseppe;
6. Pigliasco dott. Vincenzo di Salvatore;
7. Aloisi dott. Enzo di Giulio;
8. Mancini dott. Luciano di Gino;
9. Del Gobbo dott. Pietro di Giuseppe;
10. Magliulo dott. Luigi di Nicola;
11. Senatore dott. Rosario di Pasquale;
12. Poli dott. Cornelio di Lipo;
13. Gizzarelli dott. Luigi di Nicola;
14. Viti dott. Franco di Guido;
15. Scocchera dott. Francesco di Loreto Giacomo;
16. Bovis dott. Mario fu Teramo Silvio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1954
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 310. — TAFURI

(2266)

PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto p. n. del 13 gennaio 1954;

Visto il proprio decreto p. n. del 14 gennaio 1954 che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;

Visto che il dott. Suppa Francesco ha rinunciato alla condotta del comune di Monteviale;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Andreolli Guido è dichiarato vincitore della condotta del comune di Monteviale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato per otto giorni consecutivi.

Vicenza, addì 6 maggio 1954

Il Prefetto

(2262)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.